



Porto di Ortona

Ordinanza n. 141 del 17/10/2024

OGGETTO Raccolta e gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti nel porto di Ortona

VISTO la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;

VISTO ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;

VISTO il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

TENUTO CONTO CHE:

- il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 197, recante "Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile



2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”, con riferimento agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, stabilisce, all’art. 5, prevede che le Autorità competenti, assicurano la consultazione di tutte le parti interessate, predispongono, approvano e rendono operativo il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti;

- con riguardo ai «rifiuti accidentalmente pescati», il sopra citato D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 197, stabilisce:

all’art. 2, comma 1, let. d), che per rifiuti accidentalmente pescati devono intendersi «i rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca»;

all’art. 2, comma 2, che i rifiuti accidentalmente pescati sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, comma 1, let. b-ter), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152;

all’art. 4, comma 4, che i rifiuti accidentalmente pescati «anche a fini tariffari siano comunque raccolti e quantificati separatamente»;

all’art. 8, comma 2, let. d), che «la raccolta e il trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati non comporti l’obbligo della corresponsione della tariffa [...]»;

all’art. 8, comma 7, che «i soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, acquisiscono dai gestori degli impianti portuali di raccolta i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati riferiti all’anno solare precedente e li trasmettono annualmente utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla L. 25 gennaio 1994, n. 70 [...]»

PREMESSO

che è in fase di approvazione il piano di gestione di raccolta e gestione dei rifiuti ex D.Lgs.197/2021 del porto di Ortona;

VISTA

la legge 17 maggio 2022, n. 60 (c.d. Legge Salvamare), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2022, n. 13, recante «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare», la quale ha introdotto specifiche misure volte, per un verso, al contrasto della dispersione dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e, per un altro, alla corretta gestione degli stessi, contribuendo in tal modo al risanamento dell’ecosistema marino e alla promozione dell’economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione di tale fenomeno;



PRESO ATTO che la Legge Salvamare è intervenuta, tra l'altro, anche in materia di rifiuti accidentalmente pescati, prevedendo, all'art. 1, comma 2, let. a), che per rifiuti accidentalmente pescati devono intendersi «i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo».

PRESO ATTO che la Legge Salvamare ha ampliato il genus dei «*rifiuti accidentalmente pescati*» ricomprendendovi, accanto alla species dei rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca, già prevista dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 197, anche la species dei rifiuti raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo, all'interno della quale rientrano anche, ad esempio, i rifiuti volontariamente raccolti di cui all'art. 1, comma 2, let. b), ossia «i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune [...]».

RICHIAMATO inoltre che la Legge Salvamare, sempre in materia di rifiuti accidentalmente pescati, ha altresì disposto:

- all'art. 2, comma 7, relativamente alla tariffazione dei servizi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, che «al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo art. 1 della L. 147 del 2013»;

- all'art. 2, comma 8, al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto al punto precedente, che «l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente [...] disciplini i criteri e le modalità per la definizione della [citata] componente [...] e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti. L'Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 7».

➤ **RICHIAMATO** che ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)

- con Deliberazione 21 giugno 2022 271/2022/R/RIF, ha avviato il Procedimento per la definizione della componente perequativa a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati di cui all'art. 2, comma 8,



della L. 17 maggio 2022, n. 60;

- con Deliberazione 3 agosto 2023 386/2023/R/RIF, ha istituito la componente perequativa UR1a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo TARI o per la tariffa corrispettiva.

ATTESO CHE proprio in ordine alle finalità specificate in precedenza, occorre assicurare il mantenimento dell'area di raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati provenienti dalle imbarcazioni da pesca che toccano il porto di Ortona, in modo da poter consentire il conferimento, il monitoraggio e il successivo smaltimento degli stessi;

VISTO il Decreto del Presidente n. 78 dell'8 marzo 2024, con il quale è stato autorizzato lo schema di Convenzione sottoscritto il 18 marzo 2024 con il Comune di Ortona, per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare all'interno della circoscrizione territoriale del porto di Ortona, con durata quinquennale dal 2024 al 2029;

PRESO ATTO che il Comune di Ortona, unitamente ad altri partners, ha aderito ad un'Associazione temporanea di scopo per la realizzazione del progetto "Mare Pulito" (di seguito anche solo Progetto), nell'ambito dell'Avviso Pubblico della Regione Abruzzo denominato "Raccolta da parte dei pescatori, di rifiuti dal mare", interamente finanziato da fondi Europei, Statali e Regionali (PO FEAMP 2014-2020 Misura 1.40.1, lett. a) cod. 05/RBC/19, mediante cui dare attuazione ad interventi funzionali a fronteggiare la problematica in argomento;

CONSIDERATO che tra i vari interventi ricompresi nel Progetto, è stata prevista la fornitura di n. 3 ecoisole intelligenti, allocate dalla Eco.Lan. S.p.A. (partner nonché Ente capofila del Progetto), presso cui gli operatori della pesca potranno conferire i rifiuti accidentalmente e volontariamente pescati in mare, già posizionate presso il Molo Nord del Porto di Ortona, come da planimetria allegata;

ATTESO CHE la gestione operativa dei rifiuti accidentalmente pescati in mare durante le operazioni di pesca verrà effettuata dalla Eco.Lan. S.p.A., società in house del Comune di Ortona nonché Ente capofila del Progetto, che si farà carico della gestione ordinaria delle c.d. ecoisole intelligenti posizionate presso il Molo Nord del Porto di Ortona, prima richiamate;

VISTO altresì nello specifico, le predette ecoisole sono costituite da cassonetti per la raccolta delle principali frazioni di rifiuto, poggiati direttamente sul suolo,



che consentono l'identificazione dell'utente associato tramite una eco-card e precisamente:

- n. 2 ecoisole autoalimentate, composte da 8 moduli, corredate di vano per la raccolta delle reti fantasma;
- n. 1 ecoisola autoalimentata, composta da 4 moduli, corredata di un trituratore tipo bricchettatrice per il trattamento del polistirolo, alimentata da gruppo elettrogeno, capace di ridurre il volume dello stesso di almeno 50 volte, nonché di un dispenser per la distribuzione delle buste per i contenitori a bordo;

VISTA la concessione demaniale marittima per atto formale portante n. 04-01/2024 del 12/08/2024 rep n. 2179 rilasciata a favore del Comune di Ortona;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO CHE

Con decorrenza immediata, gli operatori della pesca sono tenuti a conferire i rifiuti accidentalmente e volontariamente pescati in mare nelle ecoisole posizionate presso il Molo Nord del Porto di Ortona, utilizzando l'ecocard fornita a tal fine.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Le tre ecoisole intelligenti, posizionate dalla società Eco.Lan. S.p.A. presso il Molo Nord del porto di Ortona, devono essere impiegate dagli operatori della pesca per conferire i rifiuti accidentalmente e volontariamente pescati in mare. Ognuna di esse ha specifici utilizzi a seconda del materiale da depositare (rif. istruzioni allegate alla presente Ordinanza)

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni da parte dell'utenza:

- è fatto assoluto divieto a chiunque di conferire nelle ecoisole rifiuti diversi da quelli indicati nelle istruzioni allegate o con modalità non conformi a quanto previsto. I rifiuti prodotti dalle navi non devono in alcun caso essere conferiti nelle ecoisole.
- è fatto assoluto divieto a chiunque di depositare o abbandonare rifiuti ingombranti, RAEE o qualsiasi altra tipologia di rifiuto in prossimità delle suddette ecoisole;
- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela



ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.i., di igiene e sanità pubblica, ivi compreso il rispetto delle attuali misure di contenimento del virus ed eventuali modifiche che saranno comunicate dagli Enti competenti;

- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza e ambientali al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere temporaneamente e/o definitivamente la validità del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni;

Art. 3

Per tutto quanto non in contrasto con il presente provvedimento, è fatto salvo tutto quanto stabilito da ordinanze e regolamenti o provvedimenti locali comunque denominati che siano già vigenti in materia.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino



STRALCIO CATASTALE
scala 1:2000





PESCHIAMO VIA I RIFIUTI DAL NOSTRO MARE

ECOISOLE: IMPRESE DI PESCA - NATANTI DEL PORTO

COME FUNZIONA E DOVE CONFERIRE I RIFIUTI

Sul molo di Ortona sono posizionate 3 Ecoisole tecnologiche. Ognuna di esse ha specifici utilizzi a seconda del materiale da depositare



**1 VANO INGOMBRANTI
RACCOLTA DIFFERENZIATA
DISTRIBUTORE SACCHETTI**

**2 TRITURATORE CASSETTE IN
POLISTIROLO**

**3 VANO INGOMBRANTI
RACCOLTA DIFFERENZIATA**

UTILIZZARE LA Mare Pulito CARD

La Mare Pulito Card è distribuita ad ognuna delle 120 imbarcazioni e permette il funzionamento delle Eco Isole e conferire i rifiuti



Con la tua card puoi:

- Ritirare le buste per la raccolta differenziata
- Utilizzare il trituratore delle cassette di polistirolo
- Conferire i rifiuti differenziati
- Conferire i rifiuti ingombranti recuperati in mare

UTILIZZO DELLA CARD

- Avvicinare la card con q-code al lettore e l'Ecoisola emetterà un suono.
- Avvicinarsi alla bocchetta corrispondente al rifiuto da conferire sfiorando il sensore (così come indicato) ed attendere l'apertura della bocchetta sull'isola ecologica.
- Le bocchette si richiuderanno automaticamente dopo l'utilizzo.
- Per il vano ingombranti (ecoisola 1 e 3) sfiorare il sensore posizionato vicino la porta e depositare i rifiuti all'interno, in maniera ordinata e separata negli appositi contenitori

COSA E COME SMALTIRE I RIFIUTI

VANO INGOMBRANTI

- Reti da pesca
- Materiali ferrosi
- Materiali in plastica dura di grandi dimensioni
- Rifiuti voluminosi raccolti in mare

TRITURATORE CASSETTE IN POLISTIROLO

- Sistema che tritura e compatta le cassette di polistirolo. non è possibile inserirvi altro tipo di materiale

RACCOLTA DIFFERENZIATA

PLASTICA E METALLI

- Tutti i tipi di imballaggi in plastica
- Contenitori in alluminio o metallo
- Tappi metallo o plastica
- Bottiglie e flaconi
- Buste, sacchetti e pellivole
- Lattine e contenitori spray o simili

CARTA E CARTONE

- Imballaggi in carta/cartone/cartoncino
- Buste e sacchetti in carta
- Imballaggi in tetrapak
- Contenitori in cartone latte succhi brick
- Giornali, riviste e fogli

VETRO

- Bottiglie
- Flaconi
- Vasetti e barattoli

**Tutto il materiale non differenziabile
va smaltito nel SECCO RESIDUO**